

GDI CODERA RATTI-DONGO - Gara con procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione della Concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico denominata "CODERA RATTI-DONGO" ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 79/1999, della l.r. 5/2020 e del r.r. 9/2022 [CIG B157173B0F]

CHIARIMENTI V TRANCHE

DOMANDA 26

Oggetto: Chiarimenti Progetto di manutenzione

Con riferimento al Progetto di manutenzione da includersi nell'offerta tecnica di cui all'art. 13.1 lett. d) del Disciplinare di gara, si chiede conferma che le manutenzioni straordinarie incluse nel PEF proposto debbano avere una periodicità definita sulla base delle caratteristiche della specifica opera, delle effettive condizioni di utilizzo della stessa e del conseguente specifico degrado, intendendo i "dati di letteratura tecnica relativi alla vita utile" di cui Allegato 4) del Disciplinare di gara un riferimento generico.

RISPOSTA 26

La previsione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie deve essere tale da assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto conformemente almeno alle condizioni e prescrizioni minime previste dall'Allegato 4.

DOMANDA 27

Oggetto: Chiarimenti in riferimento alla risposta n. 16

In riferimento alla risposta 16 riguardante i parametri per la valutazione della congruità del PEF, vorremmo sottolineare che l'equilibrio del Piano Economico Finanziario è inevitabilmente influenzato da assunzioni critiche, quali in particolare scenario prezzi e TIR (Tasso Interno di Rendimento). Queste variabili hanno un impatto significativo sui parametri di offerta per il bando e di redditività attesa, che potrebbe essere potenzialmente distorcente rispetto alla valutazione e alla confrontabilità delle proposte laddove criteri, parametri e ipotesi non tengano accuratamente in conto di complessi scenari e non siano in grado di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni garantendo adeguate remunerazioni nel settore della produzione idroelettrica. Pertanto, chiediamo ulteriori chiarimenti su come saranno valutati in particolare i seguenti elementi del PEF:

1. Scenario Prezzi: quali linee guida o riferimenti verranno utilizzati per valutare la sostenibilità dei prezzi ipotizzati nel PEF in considerazione in particolare del peso che tale variabile ha nell'equilibrio economico finanziario del Piano?

2. TIR: quale TIR minimo è considerato adeguato per valutare la solidità del piano economico-finanziario e raggiungere la sostenibilità economico e finanziaria?

Questi chiarimenti sono essenziali per garantire che tutte le proposte siano valutate in modo equo e trasparente, tenendo conto delle variabili economiche e finanziarie che possono influire notevolmente sulla sostenibilità complessiva del PEF al fine di evitare eventuali comportamenti opportunistici che non gioverebbero alla continuità gestionale, alla sicurezza delle infrastrutture e, più in generale, all'interesse pubblico.

RISPOSTA 27

In astratto, un piano economico-finanziario (PEF) è congruo se rappresenta la realizzazione degli obiettivi del progetto, tenuto conto delle previsioni di costi e ricavi, alle condizioni di mercato, per l'intero periodo considerato, e si caratterizza per coerenza, sostenibilità e realismo.

I criteri adottati per la valutazione di congruità sono quelli pertinenti ad un *business plan* industriale, secondo gli usi e le buone pratiche proprie della dottrina di gestione e direzione aziendale.

Inoltre, poiché le ipotesi relative ai ricavi, ai costi, alla struttura finanziaria, all'offerta relativa al canone, concorrono tutte assieme a determinare i flussi di cassa della gestione della concessione, e, quindi il TIR del PEF del concorrente, la valutazione di congruità del piano si effettuerà sul complesso delle ipotesi adottate. Tra i criteri di riferimento vi sono quelli comuni alla teoria degli investimenti, per cui ad un rischio elevato si accompagna un rendimento elevato e viceversa.

In particolare, la Commissione valuterà:

- Il realismo delle ipotesi di ricavi (produzione e prezzi di energia elettrica) e di costi, compresi i costi di manutenzione e operativi (O&M), i canoni di concessione e le imposte dirette e indirette, in relazione alla gestione della concessione e dei relativi impianti;
- La coerenza del piano di investimenti con le indicazioni tecniche dei documenti e delle prescrizioni di gara.
- Il realismo del costo stimato degli investimenti, con riferimento alle condizioni di mercato;
- L'equilibrio finanziario, inteso come equilibrio tra risorse provenienti da autofinanziamento, capitale di rischio e di finanziamento, e impieghi di risorse;
- La conformità e coerenza dei prospetti economico-finanziari e delle logiche di calcolo, con i criteri generalmente applicati per la pianificazione della gestione di attività industriali;
- La sostenibilità a lungo termine, intesa come assenza di squilibri significativi o fabbisogni di risorse finanziarie che potrebbero compromettere sia la continuità della gestione operativa, sia la realizzazione del piano d'investimenti, sia l'equa remunerazione dei fattori produttivi impiegati: lavoro, capitale di rischio, capitale di finanziamento. Poiché il settore idroelettrico si caratterizza per investimenti di notevole importo, intervallati da più anni, è possibile prevedere nel PEF apporti di capitale eseguiti nel periodo prossimo agli investimenti.

L'Amministrazione ha redatto un PEF istruttorio prudenziale che vede:

- Costi di gestione potenzialmente ridondanti;
- Scenario prudente di prezzi dell'energia elettrica.
I prezzi ipotizzati nel PEF di riferimento sono inferiori del 20% alla media del PUN del periodo 2004-2020 (indicizzato). Dal 2021, il prezzo dell'energia elettrica è più che raddoppiato rispetto questa media. Quindi, lo scenario prezzi del PEF di riferimento è molto prudente, rispetto al livello di prezzi corrente: periodo 2021-2024;
- Prudente ipotesi di struttura finanziaria (rapporto debito / patrimonio netto 1:1);
- TIR del 10,5%, in relazione ad un'ipotesi di canone regionale. Il tasso del 10,5% (in relazione ad un tasso d'inflazione annuo di piano del 2%), è sensibilmente superiore al WACC delle imprese energetiche italiane, per le attività elettriche. Con questo, l'Amministrazione ha inserito un ulteriore fattore di prudenza nel PEF di riferimento.

Il PEF istruttorio è un mero documento di riferimento ed è un'indicazione che il piano è sostenibile e remunerativo per il concorrente, con ipotesi considerate prudenti. È anche un'indicazione delle variabili che influenzano il futuro andamento della gestione della concessione e della forma di rappresentazione del piano (narrativa, descrizione delle ipotesi, prospetti di presentazione, logiche di calcolo).

Il concorrente è invitato a formulare le proprie ipotesi di ricavi e costi di piano, e, esercitando la propria capacità imprenditoriale, giungere ad un'offerta che rappresenti il proprio punto di equilibrio tra apprezzamento del rischio del progetto e necessità di adeguato rendimento delle risorse impiegate.

Le cause di esclusione del PEF, a titolo di esempio, senza alcuna limitazione per questa Amministrazione, possono essere:

- Non aver incluso nel piano gli investimenti indicati;
- Non aver considerato nel piano le principali variabili che determinano i risultati di gestione;
- Illogicità o gravi errori nei calcoli dei prospetti economico-finanziari;
- Gravi carenze nella rappresentazione dei contenuti del PEF, tali da renderne impossibile la comprensione.

Rispetto al punto 1: “scenario prezzi: quali linee guida o riferimenti verranno utilizzati per valutare la sostenibilità dei prezzi ipotizzati nel PEF”:

- l’Amministrazione non intende indicare linee guida o riferimenti in relazione al livello di prezzi dell’energia elettrica da adottare nel PEF.
- Poiché l’andamento storico del prezzo dell’energia elettrica e i meccanismi con cui si formano i prezzi correnti sono elementi noti al dominio pubblico, l’Amministrazione è in grado di distinguere ipotesi di prezzo irrealistiche o azzardate o, al contrario, eccessivamente prudenti. Il concorrente potrà supportare le proprie ipotesi di prezzi futuri con relazioni di esperti, se lo riterrà opportuno.

Rispetto al punto 2 “TIR: quale TIR minimo è considerato adeguato per valutare la solidità del piano economico-finanziario e raggiungere la sostenibilità economico e finanziaria”:

- Questa Amministrazione ritiene che la solidità e la sostenibilità del PEF dipendano dall’equilibrio dell’insieme delle ipotesi adottate per le numerose variabili che determinano la redditività della concessione: ricavi, costi, investimenti, imposte, offerta relativa al canone.

Il TIR è un indicatore sintetico della sostenibilità del PEF, perché il valore di un TIR positivo misura quanto maggiori sono i flussi di cassa netti (attualizzati) generati dalla gestione, rispetto all’investimento iniziale del proponente.

- Il TIR è anche l’obiettivo di rendimento del capitale proprio investito dal proponente.

La misura del TIR del PEF del proponente dipenderà da:

- la struttura finanziaria del progetto (la concessione idroelettrica)
- il suo costo del capitale (WACC)
- la sua valutazione del rischio del progetto
- il rendimento che riterrà di riservare per sé, al netto di ogni costo, compresi i canoni di concessione. A parità di ogni altra ipotesi di costi e ricavi, il TIR del PEF del concorrente sarà tanto maggiore quanto minore sarà l’offerta di canone per l’Amministrazione; e viceversa.